ACCORDO

tra il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Romania relativo allo scambio di magistrati di collegamento

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Romania, qui di seguito denominate "Parti",

Visto l'obiettivo dell'Unione Europea di diventare uno spazio della Libertà, della Sicurezza e della Giustizia e di garantire a tutti i suoi cittadini un alto livello di sicurezza,

Valutato il livello attuale della cooperazione giudiziaria tra i loro Paesi e desiderosi a mettere le basi di una cooperazione sempre più stretta in questo settore, soprattutto per prevenire e contrastare le forme gravi della criminalità transnazionale,

Volendo agevolare la comprensione reciproca dei sistemi giuridici dei due Paesi,

Nell'attuazione dell'Azione Congiunta del 22 aprile 1996 adottata dal Consiglio ai sensi dell'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativo alla creazione di un quadro per lo scambio di magistrati di collegamento, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea, pubblicata sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea n. L 105 del 27 aprile 1996,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Il presente Accordo crea il quadro per l'invio di magistrati di collegamento presso i ministeri della giustizia dei due Paesi, al fine di valutare la cooperazione giudiziaria.

Ai fini del presente Accordo, il termine "magistrato di collegamento" designa il giudice o il procuratore o la persona specializzata in materia giuridica dei due ministeri di giustizia, designata all'uopo per il raggiungimento degli obiettivi mirati dal presente Accordo.

Articolo 2

Funzioni e incarichi del magistrato di collegamento

Il Magistrato di collegamento adempie qualsiasi attività mirata a favorire e ad accelerare, specialmente tramite i contatti diretti con i servizi competenti e con le autorità giudiziarie dello Stato ospitante, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.

Il magistrato di collegamento può svolgere anche attività mirate a garantire le funzioni di scambio di informazioni e di statistiche, al fine di favorire la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici dei due Paesi, delle banche di dati giuridiche, nonché i rapporti tra le professioni giuridiche tra i due Paesi.

Articolo 3

Obblighi delle Parti

La parte ospitante mette a disposizione del magistrato di collegamento inviato dall'altra Parte agevolazioni sufficienti di collegamento, che includono l'uso dello spazio e dei servizi di telecomunicazioni, nonché tutto il sostegno per qualsiasi azione destinata a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 4

Soluzione delle vertenze

Qualsiasi vertenza sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo è oggetto di consultazioni e negoziati bilaterali.

Articolo 5

Modifica e cessazione dell'Accordo

Le Parti hanno consultazioni sulla modifica del presente Accordo, su richiesta di una di loro.

Il presente Accordo può essere modificato tramite lo stesso iter seguito per la sua conclusione.

Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti previo notifica. In tal caso, passati 6 mesi dalla data della ricezione della notifica dall'altra Parte, cessa la validità del presente Accordo.

Articolo 6

Validità dell'accordo

Il presente Accordo si conclude a durata indeterminata.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti s'informano sull'adempimento dell'iter interno necessario alla sua entrata in vigore.

Firmato a Benevento, addì, 17 novembre 2007 in doppio originale, in lingua italiana ed in lingua romena, testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana Clemente MASTELLA Ministro della Giustizia Per il Ministero della Giustizia della Romania Tudor-Alexandru CHIUARIU Ministro della Giustizia

ACCORDO

tra il Ministero della Giustizia della Romania ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana relativo allo scambio di magistrati di collegamento

Il Ministero della Giustizia della Romania ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana, qui di seguito denominate "Parti".

Visto l'obiettivo dell'Unione Europea di diventare uno spazio della Libertà, della Sicurezza e della Giustizia e di garantire a tutti i suoi cittadini un alto livello di sicurezza,

Valutato il livello attuale della cooperazione giudiziaria tra i loro Paesi e desiderosi a mettere le basi di una cooperazione sempre più stretta in questo settore, soprattutto per prevenire e contrastare le forme gravi della criminalità transnazionale,

Volendo agevolare la comprensione reciproca dei sistemi giuridici dei due Paesi,

Nell'attuazione dell'Azione Congiunta del 22 aprile 1996 adottata dal Consiglio ai sensi dell'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativo alla creazione di un quadro per lo scambio di magistrati di collegamento, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea, pubblicata sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea n. L 105 del 27 aprile 1996,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Il presente Accordo crea il quadro per l'invio di magistrati di collegamento presso i ministeri della giustizia dei due Paesi, al fine di valutare la cooperazione giudiziaria.

Ai fini del presente Accordo, il termine "magistrato di collegamento" designa il giudice o il procuratore o la persona specializzata in materia giuridica dei due ministeri di giustizia, designata all'uopo per il raggiungimento degli obiettivi mirati dal presente Accordo.

Articolo 2

Funzioni e incarichi del magistrato di collegamento

Il Magistrato di collegamento adempie qualsiasi attività mirata a favorire e ad accelerare, specialmente tramite i contatti diretti con i servizi competenti e con le autorità giudiziarie dello Stato ospitante, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.

Il magistrato di collegamento può svolgere anche attività mirate a garantire le funzioni di scambio di informazioni e di statistiche, al fine di favorire la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici dei due Paesi, delle banche di dati giuridiche, nonché i rapporti tra le professioni giuridiche tra i due Paesi.

Articolo 3

Obblighi delle Parti

La parte ospitante mette a disposizione del magistrato di collegamento inviato dall'altra Parte agevolazioni sufficienti di collegamento, che includono l'uso dello spazio e dei servizi di telecomunicazioni, nonché tutto il sostegno per qualsiasi azione destinata a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 4

Soluzione delle vertenze

Qualsiasi vertenza sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo è oggetto di consultazioni e negoziati bilaterali.

Articolo 5

Modifica e cessazione dell'Accordo

Le Parti hanno consultazioni sulla modifica del presente Accordo, su richiesta di una di loro.

Il presente Accordo può essere modificato tramite lo stesso iter seguito per la sua conclusione.

Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti previo notifica. In tal caso, passati 6 mesi dalla data della ricezione della notifica dall'altra Parte, cessa la validità del presente Accordo.

Articolo 6

Validità dell'accordo

Il presente Accordo si conclude a durata indeterminata.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti s'informano sull'adempimento dell'iter interno necessario alla sua entrata in vigore.

Firmato a Benevento, addì, 17 novembre 2007 in doppio originale, in lingua romena ed in lingua italiana, testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero della Giustizia della Romania Tudor-Alexandru CHIUARIU Ministro della Giustizia Per il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana Clemente MASTELLA Ministro della Giustizia